



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Giovanetti	Presidente
dott. Patrizia Fantin	Giudice Relatore
dott. Caterina Rizzotto	Giudice

nel procedimento di reclamo promosso da:

L' *Parte_1* (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. SCOTTI
ELISABETTA ALEXANDRA

RECLAMANTE

contro

Controparte_1 con sede in Boulevard F.W. Raiffeisen
15, L-2411 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, con il patrocinio dell'avv. MATTEI
DECIO NICOLA

RECLAMATA

all'esito dell'a riserva assunta,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.1. Il presente reclamo trae origine dall'ordinanza emessa in data 29.12.2024 con cui il Giudice di prime cure, investito dell'istanza cautelare a seguito di opposizione a precetto proposta da *Parte_2* (per brevità *Pt_1*), ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (Lodo arbitrale del 14.09.2018) avanzata dall'odierna reclamante, ritenendo non sussistente il *fumus bonis iuris* per le seguenti ragioni:

“1) con riferimento al primo motivo di opposizione, va rilevato che la Corte di Appello di Milano, all'esito del giudizio di riassunzione R.G. 662/2023, dopo aver affermato che la somma percepita da *Parte_2* è stata pagata in esecuzione di un titolo giustificativo accertato come insussistente, ha rigettato la domanda di restituzione di [...] *Controparte_1* proprio per il fatto che *Parte_2* è legittimata a

trattenere tale somma per un diverso titolo (ossia il Lodo) sulla base del quale la stessa **Parte_2** è, altresì, obbligata a corrispondere a **Controparte_1** [...] la somma di € 1.392.964,43 ... sicché la decurtazione della somma di € 2.114.809,80 dal controcredito di **Parte_2** effettuata nell'atto di precetto da parte dell'intimante non appare comportare alcuna elusione della pronuncia della Corte di Appello di Milano;

2) con riferimento alla eccepita esistenza di ulteriori controcrediti da opporre in compensazione va rilevato che

- quanto al dedotto controcredito da interessi, trattandosi di controcredito la cui esistenza è contestata, non appare invocabile l'istituto della compensazione (cfr. Cass. S.U. 15 novembre 2016, n. 23225 ...);

- il dedotto controcredito di € 8.046,00 a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con provvedimento in data 11 novembre 2021 nell'ambito del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. svoltosi avanti il Tribunale di Monza appare essere già stato soddisfatto da parte della Dott.ssa **Persona_1** (docc. 10-11-12-13-14 di parte opposta);

- il dedotto controcredito di € 60.999,59 a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con sentenza n. 1273/2024 della Corte d'Appello di Milano in data 2 maggio 2024 a definizione del giudizio RG 59/2023 risulta essere già stato considerato nell'atto di precetto da parte dell'intimante”.

1.2. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo **Pt_1**, lamentando e deducendo, in sintesi, che il giudice istruttore era giunto a tale deliberazione “senza formulare alcuna considerazione sotto il profilo del c.d. *periculum in mora* ma considerando – erroneamente- insussistente il *fumus bonis iuris* sulla base di una motivazione completamente errata e frutto di una lettura arbitraria e distorta della sentenza n.1451/2014 (cfr doc. 13) resa tra le parti”, in particolare considerato che, con riferimento alla domanda restitutoria avanzata dalla reclamata nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Milano, quest'ultima aveva respinto tale domanda e conseguentemente, **Controparte_1** (per brevità **CP_1**) [...] non poteva “pretendere di ottenere la restituzione parziale dell'importo a suo tempo versato a **Pt_2** per altra via, ossia tramite la procedura esecutiva introdotta con l'atto di precetto di cui al presente procedimento”.

Il Giudice Istruttore non aveva inoltre considerato che la somma incamerata da **Pt_1** era comunque inferiore a quanto dovutole in forza del **Pt_3** in quanto il conteggio effettuato dalla reclamata era completamente errato, non avendo tenuto conto degli interessi liquidati e maturati (pari ad € 196.617,19) nonché dei controcrediti liquidi ed esigibili (precisamente l'importo di € 11.960,00 liquidato in sentenza dal Tribunale di Milano).

Infine, il giudice di prime cure non aveva svolto alcuna particolare considerazione in punto *periculum in mora* e quindi non aveva considerato che la minaccia di una procedura avviata

illegalmente, come nel caso di specie, costituiva di per sé un periculum sufficiente a giustificare l'istanza di sospensione cautelare". Inoltre la società di gestione del fondo immobiliare aveva sede in Lussemburgo e per questo non era possibile verificarne le capacità patrimoniali e finanziarie, né tantomeno la struttura ed organizzazione societaria

Ha, quindi, concluso, chiedendo di revocare e/o comunque riformare, dichiarare illegittima, inefficace e/o nulla, l'ordinanza de qua e per l'effetto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato.

1.3. Fissata udienza per la discussione in camera di consiglio, si è regolarmente costituita parte reclamata la quale ha chiesto il rigetto del reclamo, eccependo e deducendo in sintesi che:

- i. il credito precettato nasceva dalla differenza tra quanto già incassato da **Pt_1** e compensato dalla stessa ed il credito a favore di **CP_2** rinveniente dal medesimo **Pt_3**
- ii. la Corte d'Appello di Milano con sentenza 1451/2024 del 20.05.2024, a seguito di riassunzione, aveva infatti rigettato tutti gli appelli e confermato il **Pt_3** e, operando una diversa imputazione, aveva precisato che **Pt_1** era legittimata a trattenere la somma di € 2.114.809,80 quale parziale pagamento di quanto disposto a suo favore dal **Pt_3**
- iii. il credito azionato dalla reclamata con il precetto opposto, pari ad € 165.774,64, oltre spese del precetto, derivava pertanto dalla differenza tra
 - a. la condanna in favore di **Pt_1** per € 3.281.0000,00;
 - b. la detrazione della somma già incassata a seguito della sentenza relativa al primo appello pari ad € 2.114.809,80;
 - c. la compensazione con il controcredito di **CP_1** pari ad € 1.392.964,43 riconosciuto dal Lodo;
 - d. detratta infine l'ulteriore somma di € 60.999,59 dovuta a **Pt_1** in forza della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1273/2024;
- iv. alcuna ulteriore somma spettava alla reclamante avendo **CP_1** già decurtato dall'importo precettato la suddetta somma di € 60.999,59; già soddisfatto il controcredito di € 8.046,00 e alcun interesse era dovuto, avendo la stessa espressamente dichiarato, all'udienza tenutasi avanti la Corte d'Appello di Milano il 4.10.2023, *"che non procederà all'esecuzione del lodo in quanto lo stesso ad oggi è già stato integralmente eseguito"*; in ogni caso l'asserito credito oltre che inesistente era privo di certezza, poiché integralmente contestato, nonché di liquidità ed esigibilità.
- v. quanto, infine, all'eccezione di compensazione relativa all'asserito credito di € 11.960,00, la stessa era inammissibile in quanto tardiva, essendo stata avanzata dalla reclamante solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.

All'esito della discussione il Collegio si è riservato.

*

Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere rigettato stante l'infondatezza delle doglianze.

Merita preliminarmente effettuare una breve sintesi delle circostanze, qui di rilievo, inerenti la vicenda che da quasi un decennio coinvolge le parti.

- i. Con Lodo emesso in data 14.09.2018, l'arbitro Unico, rigettando la domanda di risoluzione del contratto di Locazione in essere tra le parti, ha condannato **CP_2** (del quale l'odierna reclamata è la società di gestione) al pagamento in favore di **Pt_1** dell'importo di € 3.281.000,00 a titolo di risarcimento danni e, parimenti, ritenendo valido ed efficace il suddetto contratto, condannato **Pt_1** al pagamento a favore del **CP_2** dell'importo di € 1.392.964,23 a titolo di canoni di locazione impagati (cfr. doc. 4 fasc. giudizio opposizione a precetto depositato dalla reclamata);
- ii. a seguito di impugnazione, con sentenza n. 2628 del 19.10.2020, la Corte d'Appello di Milano, sulla base di una diversa valutazione degli atti, ha dichiarato nullo il **Pt_3** e risolto il contratto di locazione e condannato **CP_2** al pagamento in favore di **Pt_1** a titolo risarcitorio dell'importo di € 1.800.000,00;
- iii. in esecuzione di detta sentenza **Pt_1** ha effettuato un pignoramento presso terzi e con ordinanza del 3.08.2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha assegnato alla stessa la somma precettata di € 1.923.698,80 oltre spese di procedura e interessi successivi e rivalutazione (v. doc. 12 fasc. reclamo);
- iv. **Pt_1** ha quindi incassato la somma di € 2.114.809,80;
- v. nelle more la suddetta sentenza è stata impugnata da **CP_2** e la Cassazione, con ordinanza n.34565/2022, in accoglimento del terzo motivo di ricorso diretto alla riforma della statuizione di nullità del Lodo e di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da [...] **CP_3**, ha cassato con rinvio la sentenza d'appello;
- vi. a seguito dell'instaurazione dei giudizi di rinvio, poi riuniti (R.G. 662/2023), nei quali venivano riproposti dalle parti i medesimi motivi dell'originaria impugnazione, **CP_1** [...] chiedeva anche la condanna di **Pt_1** alla restituzione della somma incassata;
- vii. con sentenza n.1451 del 15.05.2024 la Corte d'Appello di Milano ha respinto tutte le impugnazioni proposte dalle parti nonché la domanda restitutoria avanzata da **CP_1** così motivando:

*“Nel merito, la Corte ritiene che **CP_1** non abbia diritto di ottenere la restituzione della somma in questione, benché la stessa sia stata pagata in esecuzione di un titolo giustificativo accertato come insussistente (cioè la sentenza n. 2628/2020 della Corte d'appello Milano, cassata dall'ordinanza n. 34565/2022 della Corte di Cassazione), in quanto, avendo la Corte rigettato in questo giudizio tutte le impugnazioni proposte contro il lodo del 14.9.2018, ha riacquisitato efficacia anche la condanna di ^{Cont} (a cui è ora subentrata **CP_1**, **CP_5** e **CP_6**, contenuta nel suddetto lodo, a pagare, per il medesimo titolo per il quale la stessa aveva pagato la somma in questione (cioè il risarcimento del danno subito da **Pt_2** per l'inadempimento accertato a carico dei locatori), la maggior somma di € 3.281.000 in favore di*

Pt_2 pertanto *Pt_2* ha, comunque, diritto di trattenere la somma di € 2.114.809,80 a titolo di parziale pagamento di quanto alla stessa spettante sulla base della condanna contenuta nel lodo del 14.9.2018, fermo restando che la stessa *Pt_2* risulterebbe, a sua volta, obbligata a pagare ad *CP_1* come disposto nel lodo impugnato, la minor somma di € 1.392.964,43, a titolo di canoni di locazione dovuti fino al 15.9.2018 (sempre, ovviamente, che tale somma non sia già stata corrisposta) e fermo restando quanto verrà accertato nel giudizio di opposizione RG n. 33752/22 del Tribunale di Milano, in ordine alla sussistenza anche di altri crediti di *CP_1* nei confronti di *Pt_2* che avrebbero determinato l'estinzione per compensazione del credito di quest'ultima che risulta pagato in seguito all'assegnazione del credito pignorato, disposta con il provvedimento del Tribunale di Milano del 2.8.2022”;

vii *CP_1* sulla base di tale pronuncia, stante la affermata validità del *Pt_3* ha precettato a *Pt_1* il pagamento della somma di € 165.774,64, oltre spese del precetto, ottenuta a seguito dei seguenti conteggi

Credito Fondo Celio di cui al Lodo	€ 1.392.964,43
Credito K-Flex di cui al Lodo	€ 3.281.000,00
Somma incassata da K-Flex all'esito dell'esecuzione della Sentenza Appello	-€ 2.114.809,80
Somma compensata da K-Flex, come dichiarato nel giudizio RG 593/2022 innanzi alla Corte d'Appello di Milano	€ 1.166.190,20
Differenza a credito di Fondo Celio	€ 226.774,23
Credito per spese legali di K-Flex di cui alla sentenza 1273/2024 Corte d'Appello di Milano	€ 60.999,59
TOTALE CREDITO RESIDUO	€ 165.774,64

Ciò posto reputa il Collegio che la decurtazione effettuata da *CP_1* della somma di € 2.114.809,80, come correttamente affermato dal giudice di prime, non configuri una restituzione, esclusa dalla Corte d'Appello di Milano, ma sia semplicemente il risultato della differenza tra il reciproco dare e avere tra le parti come scaturente dalla pacifica “*reviviscenza del lodo*” (come affermato nel ricorso dalla stessa reclamante).

La Corte d'Appello si è infatti limitata a disporre che le somme incassate da *Pt_1*, a seguito dell'assegnazione di cui all'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 3.08.2022, non dovessero essere restituite in quanto, operando una diversa imputazione, le stesse erano comunque dovute in forza del *Pt_3*

E' evidente che a seguito della “*reviviscenza del lodo*” *CP_1* risulta creditrice dell'importo di € 1.392.964,43 a titolo di canoni di locazione.

La reclamata ha poi correttamente già provveduto a decurtare gli importi relativi alle poste sopra indicate tra cui anche € 60.699,59 a titolo di spese legali vantate da *Pt_1*.

Quanto alle ulteriori somme che la reclamata assume esserle dovute e che vorrebbe opporre in compensazione, deve evidenziarsi che, con riguardo a quelle afferenti gli asseriti interessi di mora (dalla stessa quantificati in € 196.617,29), trattasi di somme contestate e per le quali non è pertanto applicabile la compensazione neppure in via giudiziale, come sancito dalle Sezioni Unite con pronuncia n.23225/2016; relativamente poi alla somma di € 11.960,00 liquidata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.4964/2022 (doc.32 fasc. reclamante) risulta che [...] CP_3 abbia eccepito la compensazione solo nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e pertanto l'eccezione, come contestato da CP_1 appare tardiva.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il reclamo risulta del tutto infondato senza dover ulteriormente indagare sulla sussistenza del periculum in mora, in ogni caso non rinvenibile nel caso di specie, essendosi la reclamante limitata ad allegare che CP_1 quale società di gestione del fondo immobiliare CP_2, avendo sede in Lussemburgo, non sarebbe possibile verificarne le capacità patrimoniali ed economiche, senza però nulla provare/riscontrare circa la sua insolvibilità e non potendo desumersi l'incapienza del Fondo, come vorrebbe la reclamante, dalla dedotta cessione a terzi nel 2021 degli immobili, non avendo fornito alcuna indicazione circa la dote patrimoniale residua del Fondo.

La liquidazione delle spese del presente giudizio, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa, va effettuata all'esito del giudizio a cognizione piena (arg. ex art. 669 septies c.p.c., comma 2 cfr. anche Cass. 12898/2021).

*

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) spese al merito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis del citato DPR. 115/2002

Monza, così deciso nella camera di consiglio del 23.07.2025

Si comunichi.

Il Giudice est.
Patrizia Fantin

Il Presidente
Caterina Giovanetti